

Pubblicato il 20/05/2025

N. 09609/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01737/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1737 del 2022, proposto da

Flavio **Verrecchia**, rappresentato e difeso dall'avvocata Angela Francesca Canta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

INPS - Istituto Nazionale di Statistica, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* avente sede a Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

di Alessandro Faramondi e Filippo Moauro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento DOP 902/2021 del 06/12/2021 di approvazione della graduatoria di merito del "concorso pubblico, per titoli, a 8 posti (poi elevati a 12) di dirigente di ricerca di primo livello professionale" (cod. DIR-RIC-2018) indetto dall'ISTAT;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istat - Istituto Nazionale di Statistica;

Visto l'art. 87 co. 4-*bis* c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 marzo 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, in sede di impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, riveste la posizione di controinteressato, ai fini della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il concorrente meglio collocato in graduatoria, che sia destinato a ricevere pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. VII, 02/04/2024 n. 3006);

Premesso altresì che, sebbene la notifica ad uno solo dei controinteressati sia condizione di ammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, essa tuttavia comporta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri (Cons. Stato, Sez. II, 05/04/2024 n. 3126);

Considerato che il ricorso introduttivo risulta notificato ad alcuni soltanto dei candidati collocati nella graduatoria concorsuale per l'Area A) "Statistiche economiche", di talché, ferma l'ammissibilità del ricorso *ex* art. 41, co. 2 c.p.a., è necessaria l'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti degli altri controinteressati pretermessi;

Ritenuto che, in considerazione del numero dei controinteressati, sia giustificata la notificazione del ricorso introduttivo per pubblici proclami a norma dell'art. 41 co. 4 c.p.a., con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale dell'Amministrazione procedente, nella Sezione dedicata ai concorsi e alle assunzioni (ove presente), dal quale risulti:

- 1) l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - 2) il nome e cognome del ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
 - 3) gli estremi del provvedimento impugnato e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4) l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi nei candidati collocati nella graduatoria di merito per l'Area A) "Statistiche economiche" del concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 12 posti a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente di ricerca di primo livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica (codice identificativo DIR-RIC-2018), bandito dall'ISTAT con deliberazioni del 03/08/2018 n. DOP/866/2018, e del 27/08/2018 n. DOP/935/2018 e del 17/09/2019 n. DOP/973/2019;
 - 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 - 7) il testo integrale del ricorso, nelle modalità indicate al punto B);
- B) quanto alle modalità della pubblicazione, l'ISTAT, previa consegna da parte del ricorrente di copia del ricorso introduttivo, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- C) l'ISTAT non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in

particolare, il ricorso la presente ordinanza e gli avvisi di cui sopra;

D) l'ISTAT dovrà rilasciare al ricorrente un'attestazione nella quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e della presente ordinanza, integrati dai suindicati avvisi. Detta attestazione dovrà specificare, tra l'altro, la data in cui le formalità pubblicitaria sono state espletate;

E) l'ISTAT dovrà provvedere alla pubblicazione, secondo le modalità di cui sopra, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

F) il ricorrente dovrà provvedere al deposito dell'attestazione di cui al punto D) presso la Segreteria della Sezione entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorrente dal rilascio dell'attestazione medesima da parte dell'Amministrazione resistente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami a norma dell'art. 41 co. 4 c.p.a., secondo le modalità di cui in motivazione;

- rimette il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza di merito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente FF

Claudia Lattanzi, Consigliere

Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Francesco Perilongo

IL PRESIDENTE
Alberto Di Mario

IL SEGRETARIO